

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** l'ottavo punto posto all'O.d.G. che recita testualmente "L.R. n. 10 del 27.06.2008 "Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi Osservazioni e proposte";
- **Udita** la relazione del Sindaco;
- **Premesso** che la Legge n. 244 del 24/12/2007, Finanziaria Statale del 2008, nel tentativo di intervenire sulla riduzione dei costi della politica, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ha previsto che le Regioni legiferino sul riordino della disciplina delle Comunità Montane, in modo da ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle stesse;
- **Riscontrato** che il contenimento della spesa doveva essere accertato entro il 31 Luglio 2008 con Decreto del Presidente del Consiglio, sentite le singole Regioni interessate, successivamente prorogato al 30 Settembre 2008;
- **Rilevato** che la Legge Finanziaria 2008 precisa inoltre che la mancata attuazione delle disposizioni previste da parte delle Regioni producono i seguenti effetti: cessano di appartenere alle Comunità Montana i Comuni capoluoghi di Provincia, i Comuni costieri e quelli con popolazioni superiori a 20.000 abitanti – sono soppresse le Comunità montane nelle quali più della metà dei Comuni non sono situati per almeno 80% della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine ovvero non sono Comuni situati per almeno il 50% della loro superficie al di sopra di 500 metri ed il dislivello tra la quota altimetrica inferiore a la superiore non è minore di 500 metri;
- **Messo** opportunamente in risalto che il Consiglio Regionale ha approvato la Legge n. 10 del 27/06/2008 "Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi", pubblicata sul BURA Regionale n. 39 dell'11/07/2008;
- **Precisato** che la precitata Legge Regionale all' art 3 "Ambiti Territoriali" prevede che la Regione individua nel numero massimo di 15 (quindici) gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità Montane la cui popolazione non può essere inferiore a 10.000 abitanti;
- **Ritenuto** che l'individuazione degli ambiti territoriali devono tener conto dei seguenti criteri: rilevanza delle aree montane – contiguità territoriale e grado di integrazione ed interdipendenza economico-sociale – adeguatezza all' esercizio delle funzioni delegate nonché a servizio associato delle funzioni comunali – tendenziale corrispondenza con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione regionale con gli Enti Parco;
- **Preso** atto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/09/2008 il Ministero dell' Interno comunicava che il fondo ordinario alle Comunità Montane di ciascuna regione si riduceva a regime di 1/3 (un terzo) a quello assegnato nell' anno 2007, ribadito dalla legge 6/07/2008 n. 133 all' art 76 comma 6 bis che tra l'altro precisa che alla riduzione dei trasferimenti erariali si procederà intervenendo prioritariamente sulle Comunità Montane che si trovano ad un'altitudine media inferiore a 750 metri;
- **Dato** atto inoltre che con Decreto Ministeriale 03/06/2009, attuativo della legge ha stabilito di applicare la riduzione prelevando una quota di 15 milioni di euro da tutte le Comunità Montane esistenti e l'ulteriore quota di 15 milioni dalle sole Comunità Montane con quota media altimetrica inferiore ai 750 m. s.l.m.;
- **Dato** atto che il Consigliere De Laurentis Sebastiano di chiara a nome del gruppo di minoranza il voto favorevole al documento e la preferenza per l'accorpamento con la C.M. di Quadri;
- **Visto** il favorevole parere del Segretario Comunale sotto l'aspetto della regolarità tecnica dell'atto;
- **Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- **Con** voti unanimi,

DELIBERA

- Di approvare, come approva, il documento con le osservazioni, indicazioni e richieste predisposto dalla Comunità Montana Valsangro alla proposta di riordino delle Comunità Montane Abruzzesi, ai sensi della L.R. n. 10 del 27.06.2008, del Settore Enti Locali della Regione Abruzzo nella riunione del 28.08.2009, giusta copia che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale e per tutti motivi esposti in narrativa;

- Di inviare il presente documento al competente Settore Enti Locali della Regione Abruzzo con richiesta di modifica alla L.R. n. 10/2008, con le opportune variazioni ed i correttivi necessari ed opportuni precisati in dettaglio nello stesso;
- Di rendere il presente atto, previa unanime e separata votazione immediatamente eseguibile.